

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Tivoli

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Sibilla Ottoni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1379 /2014 promossa da:

G.M., con il patrocinio dell'Avv. BARTOLETTI GIOVANNI ;

- ATTORE

contro

M.C.R., con il patrocinio dell'Avv. ESPOSITO LETIZIA ;

- CONVENUTO

A.P. , con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA D'ALOJA;

- TERZO CHIAMATO

INAIL, con il patrocinio dell'avv. ROBERTO DE MARTINO;

- TERZO CHIAMATO

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor G.M. ha citato in giudizio il M.C.R., chiedendo accertarsi la responsabilità di quest'ultimo per il sinistro occorso all'attore in data 5.9.2006, con condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali (a titolo contrattuale, o comunque extracontrattuale ai sensi dell'artt. 2050 o, in subordine, degli [artt. 2049, 2051 e 2043 c.c.](#)) e non patrimoniali subiti a seguito dello stesso, quantificati in Euro 255.253,43, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.

2. A sostegno delle proprie domande, l'attore ha allegato di essersi infortunato in occasione di una gara motociclistica tenutasi presso il M.C. il 5.11.2016, quando, a seguito di caduta in prossimità di una curva cui faceva seguito un salto, veniva travolto dagli altri motociclisti, ignari dell'accaduto a causa della visione ridotta, dovuta alla errata realizzazione della pista, e della mancata interruzione della gara, dovuta alla erronea collocazione del direttore di gara che, trovandosi in posizione tale da avere la visuale impedita dal dosso stesso, si rendeva negligenemente impossibilitato a controllare il corretto svolgimento della gara e ad interromperla tempestivamente in caso di incidente. L'attore ha allegato altresì di aver ricevuto dall'Inail (subentrata ex lege alla Sportass quale ente assicuratore dei tesserati F., in virtù della polizza stipulata a favore dei tesserati da quest'ultima) la somma di Euro 10.677,80, oltre interessi, a titolo di indennizzo diretto, e di aver ricevuto altra proposta da parte dell'Inail (subentrata ex lege alla Sportass quale ente assicuratore per la responsabilità verso terzi del M.C.R.), a seguito di visita medico-legale, per Euro 27.308,09, proposta rifiutata dall'attore in quanto

ritenuta irrisoria rispetto a alle voci di danno richieste (in particolare, al danno biologico, al danno da perdita di chances e al danno non patrimoniale).

3. Si è costituito il M.C.R., chiedendo il rigetto delle domande ed allegando tra l'altro - quanto alla regolarità della pista - di essere all'epoca dei fatti in possesso di regolare certificato di omologazione rilasciato dalla F. per l'impianto dove si è svolta la competizione, oltre che di tutte le autorizzazioni prescritte dalla normativa in materia; che il direttore di gara ed il commissario di gara avevano esaminato la pista stessa, rilevandone la conformità a quanto descritto nell'omologazione; che tutti i piloti avevano avuto la possibilità di effettuare prove libere in pista e che il signor M., a seguito delle stesse, non aveva rilevato alcuna anomalia da segnalare, così come nessun altro dei piloti. Secondo parte convenuta, l'incidente sarebbe da ascrivere ad un errore del pilota stesso, che affrontava la curva dal lato sbagliato tagliando la traiettoria agli altri piloti che, pertanto, lo travolgevano; trattandosi della prima fase della gara, gli stessi procedevano in gruppo compatto, sicché lo scontro è avvenuto in maniera pressoché simultanea tra la maggior parte di essi; non vi sarebbero state ragioni per interrompere la gara posto che, dopo l'incidente, tutti gli altri concorrenti si sarebbero rialzati e avrebbero ripreso la gara, tranne il M., che si sarebbe alzato e portato a bordo pista, lasciando sgombra la stessa. Quanto alla segnalazione, la stessa sarebbe stata immediata; quanto al potere di interruzione, esclusivo del direttore di gara, parte convenuta ne ha negato il contributo causale in relazione ai traumi riportati dall'attore. Il convenuto ha tuttavia chiesto di chiamare in causa sia l'Inail che il direttore di gara, signor A.P., onde essere dagli stessi manlevato in caso di soccombenza.

4. A seguito di autorizzazione alla chiamata in causa da parte del giudice, si è costituito il terzo A.P., chiedendo la propria estromissione per inammissibilità della chiamata di terzo effettuata dal M.C., in quanto la domanda attorea sarebbe rivolta esclusivamente a quest'ultimo, contestando in fatto tutte le circostanze addebitategli a titolo di responsabilità e ritenendo la responsabilità esclusiva del M. per aver erroneamente impostato la curva, svolgendo a sua volta chiamata in garanzia nei confronti dell'Inail (in quanto anch'egli tesserato F. e quindi coperto dalla relativa copertura assicurativa per responsabilità verso terzi), in virtù del subentro ex lege di questa rispetto alla Sportass, attraverso domanda riconvenzionale trasversale.

5. Si è altresì costituito l'Inail, confermando di essere tenuto, in virtù di convenzione con l'F., a manlevare il M.C. ed il direttore di gara, in quanto tesserati, per la responsabilità verso terzi; di aver ricevuto richiesta di risarcimento da parte del M. e di aver riconosciuto allo stesso, a seguito di visita medico-legale, una invalidità del 15%, a fronte della quale avrebbe offerto in via transattiva la somma di Euro 27.308,09 (tenuto conto della somma di Euro 10.677,80 già incassata dall'attore). L'Inail ha reiterato nella propria comparsa, nonché a verbale delle udienze del 14.1.2015 e 23.9.2016, tale proposta, a saldo e stralcio di qualsiasi ulteriore pretesa dell'attore, anche nei confronti delle altre parti in causa. In caso di mancata accettazione della proposta, l'Inail ha chiesto il rigetto delle domande attoree, e in subordine che la condanna nei propri confronti sia mantenuta nei limiti di cui alla convenzione stipulata con la F..

6. A seguito dello scambio delle memorie ex art. 183, co.6, la causa è stata ritenuta matura per la decisione in quanto documentalmente istruita, e rinviata per la precisazione delle conclusioni. Alla successiva udienza del 4.4.2018, parte attrice ha dichiarato di accettare la proposta transattiva dell'Inail, dichiarazione reiterata all'udienza del 25 maggio 2018, quando la difesa dell'Inail ha tuttavia dichiarato decaduta la propria proposta, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex [art. 190 c.p.c.](#)

7. Deve innanzitutto prendersi posizione quanto alla proposta transattiva formulata dall'Inail ed accettata dall'attore a verbale del 25.5.2018, onde appurare se la stessa fosse, al momento dell'accettazione, ancora valida o dovesse ritenersi, come sostenuto dall'Inail, ormai decaduta. Tale

proposta, benché contenuta in un atto di parte, deve essere interpretata alla luce dei normali principi contrattuali. Quanto alla tempestività dell'accettazione, [l'art. 1326, co. 2, c.c.](#) dispone che l'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi, residuando in capo al proponente, ai sensi del successivo co. 3, la possibilità di considerare valida un'accettazione tardiva, dandone immediato avviso all'altra parte. Nel caso di specie, lo scopo della proposta transattiva formulata in fase stragiudiziale e reiterata nell'atto introduttivo del giudizio era - evidentemente - deflattivo del contenzioso, e conseguentemente l'accettazione pervenuta soltanto in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ossia alla fine del contenzioso stesso, deve ritenersi tardiva, avendo perso il proponente ogni interesse ad addivenire all'accordo.

8. Nel merito, va premesso che la domanda risarcitoria avanzata dall'attore nei confronti del direttore di gara è contenuta soltanto nella prima memoria ex [art. 183, co. 6, c.p.c.](#), a seguito di chiamata del terzo da parte del convenuto, e che la stessa è quindi tardiva e inammissibile. Ulteriore necessaria premessa è che parimenti ammissibile, in quanto tardivo, è il documento costituito dal video youtube depositato dall'attore in sede di udienza di p.c., mancando l'accordo delle controparti all'acquisizione del documento, avendone contestato tra l'altro la conformità alla documentazione già in atti.

9. Avuto quindi riguardo alla domanda attorea di risarcimento nei confronti del M.C., la responsabilità non può configurarsi come negoziale, non vendo l'attore provato di essere un tesserato del M.C., ed avendo comunque, al momento della partecipazione alla gara, accettato il rischio insito nell'attività sportiva, non potendosi configurare l'assenza di incidenti come oggetto di una specifica obbligazione, neppure accessoria, in capo al M.C. stesso.

10. Tale responsabilità deve essere qualificata come ex [art. 2050 c.c.](#). Nonostante la giurisprudenza tenda ad escludere, per l'attività sportiva, tale natura, in virtù dell'accettazione del rischio da parte degli sportivi stessi (cfr., in un caso analogo, Cass. civ. Sez. III, 20-02-1997, n. 1564), la qualificazione dell'attività come pericolosa, nelle ipotesi che sfuggono alla tipizzazione normativa, spetta al giudice del merito. Tra i criteri cui far riferimento al fine di qualificare l'attività come intrinsecamente pericolosa, oltre l'*id quod plerumque accidit*, emerge nel caso di specie, in senso preponderante, la predisposizione di specifiche tutele per lo svolgimento dell'attività in questione (la necessità di apporre idonei strumenti di delimitazione della pista e zone neutre, a tutela dei piloti e del pubblico, la necessità di apprestare presidi medici per il primo soccorso, l'indicazione di specifiche caratteristiche tecniche che la pista stessa deve avere).

11. Si applicano quindi le regole tipiche di tale responsabilità, in base alle quali sul danneggiato incombe la prova del danno e del nesso di causalità, potendo il danneggiante provare l'interruzione di tale nesso per fatto del danneggiato o di terzi, mentre l'elemento psicologico della colpa è assistito da presunzione *iuris tantum* (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. I, 05-02-2016, n. 2306), salva la prova liberatoria del danneggiante di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi dell'evento lesivo. Quanto alla causalità, va altresì precisato che non è necessaria la prova del nesso tra una specifica attività del danneggiante ed il danno patito dal danneggiato, essendo sufficiente l'accertamento del rapporto eziologico tra l'evento dannoso ed il generico esercizio dell'attività pericolosa (Cass. civ. Sez. III, 28-10-1980, n. 5799, rv. 409627). Il rapporto tra la prova liberatoria circa l'esclusione del nesso di causalità e la prova liberatoria dell'assenza di colpa, in base ai consolidati principi giurisprudenziali, si atteggia nel senso che, comunque, il fatto del danneggiato o del terzo possa produrre effetti liberatori soltanto se per la sua incidenza e per la sua rilevanza sia tale da escludere il nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento, e non già quando costituisce un elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate; di

conseguenza, anche per escludere il nesso di causalità è necessario che il danneggiante provi di aver adottato tutte le misure necessarie atte ad impedire l'evento dannoso (Cass. civ. Sez. III, 24-11-2003, n. 17851, rv. 568396). Va da ultimo precisato, quanto alla prova liberatoria, che l'individuazione di "tutte le misure idonee" è concetto indeterminato, che rischia di risolversi in una probatio diabolica in capo al danneggiante; nelle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali, tale prova viene quindi piuttosto fatta coincidere con la prova del caso fortuito, ossia di un evento che non si potesse prevedere, e quindi evitare con la predisposizione di specifiche cautele.

12. Nel caso di specie, nel filmato allegato dal M.C. si vede un motociclista che, impostando la curva secondo una traiettoria errata, viene a collidere con gli altri causando l'incidente, e tale circostanza, secondo la tesi difensiva del convenuto, escluderebbe il nesso di causalità. Tuttavia, in base ai richiamati principi, tale circostanza non è di per sé sufficiente ad interrompere il nesso, occorrendo la prova positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso. La prova liberatoria, nel caso di specie, ove fornita escluderebbe quindi non soltanto la colpa del M.C., ma anche quella del nesso di causalità, che potrebbe (solo) allora dirsi interrotto dal fatto del terzo (non potendo identificarsi chiaramente il motociclista che taglia la traiettoria agli altri con l'attore).

13. La prova liberatoria dell'adozione di tutte le cautele idonee, e conseguentemente la prova dell'evento interruttivo del nesso di causalità costituita dal fatto del danneggiato o del terzo, non può dirsi raggiunta nel caso di specie. Si è detto che tale prova deve coincidere con la prova del caso fortuito, ossia dell'evento che non si poteva prevedere ed evitare attraverso specifiche cautele; ancor prima, quindi, la mancata predisposizione delle cautele minime esclude in radice la possibilità di invocare il caso fortuito. Nonostante l'ampiezza ed indeterminatezza del concetto di mezzi idonei ad evitare l'evento, infatti, rientrano sicuramente tra le misure idonee che l'esercente l'attività pericolosa deve adottare tutte quelle previste da norme legislative o regolamentari che disciplinano l'esercizio dell'attività stessa (Cass. civ., 08-10-1970, n. 1895). Con specifico riguardo all'attività consistente nell'organizzazione delle corse automobilistiche, deve quindi guardarsi alle norme regolamentari, nonché alle disposizioni specifiche contenute nei certificati ed autorizzazioni rilasciati all'impianto in questione. Nel certificato di omologazione (doc. 3 fasc. convenuto), di legge che il M.C. era tenuto a "picchettare e fettucciare l'intero percorso di gara". Quanto al rispetto di tale prescrizione, nella relazione sul servizio di gara del Commissario delegato, sig. A.D.C., risulta l'esistenza di "prescrizioni aggiuntive" all'omologazione, ma non è dato atto del rispetto delle stesse o meno (la relativa casella è lasciata in bianco, cfr. doc. 9 fasc. convenuto); nel video depositato dallo stesso convenuto M.C., tuttavia, risulta con evidenza che in concomitanza con la curva che precede il salto, ossia nel punto in cui si è verificato l'incidente, la fettuccia di delimitazione della pista è assente.

14. Risulta quindi provato il nesso di causalità tra lo svolgimento dell'attività pericolosa da parte del M.C. e l'evento dannoso occorso al M., nesso non interrotto dal comportamento del danneggiato o del terzo; risulta altresì provata in quanto presunta la colpa del M.C. stesso per non aver apprestato tutte le misure idonee ad evitare detto evento dannoso.

15. Quanto al danno risarcibile, tuttavia, deve precisarsi che l'attore non ha provato né chiesto di provare le lesioni asseritamente subite oltre la misura di quelle già riconosciute dalle controparti in quanto indicate nelle perizie svolte dall'Inail. Parimenti non provata è la presunta perdita di chance, in quanto manca la prova della perdita della capacità lavorativa specifica, così come non provato è il danno non patrimoniale. In ossequio al principio in base al quale la parte non può valersi di prove unilateralmente precostituite dalla stessa (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 28.04.2010 n. 10191), deve infatti rilevarsi che le risultanze della perizia di parte presente in atti costituiscono mere allegazioni, specificamente contestate da controparte, mentre l'attore non ha chiesto disporsi CTU medico-legale che possa confermarle, rinunciando implicitamente a tale accertamento. Possono invece ritenersi

valida fonte di prova le perizie presenti in atti effettuate dall'Inail, che non sono state oggetto di contestazione specifica ad opera delle controparti e costituiscono quindi valida prova del danno ivi accertato, ossia 19 giorni di inabilità temporanea assoluta e 15 % di inabilità permanente (cfr. doc. "nota del21ottobre2011.doc" e "relazionemedica.pdf" allegati alla costituzione di Inail, non numerati), oltre a spese rimborsabili per l'importo di Euro 680,00. Applicando a tale danno le tabelle di Milano, considerando che l'attore aveva, al momento del sinistro, 30 anni, e che lo stesso non ha dimostrato la perdita di capacità lavorativa specifica, deve liquidarsi un danno di Euro 48.331,00 euro, oltre interessi legali dall'evento dannoso fino al soddisfo.

16. Quanto alla somma di Euro 10.677,80 già incassata a titolo di indennizzo diretto, la non cumulabilità tra indennizzo e risarcimento (sancita da ultimo dalle SSUU nelle pronunce n. 12564, 12565 e 12566 del 2018) impone di scomputarla dal quantum dovuto, sicché il danno risarcibile ammonta ad un totale di Euro 37,653.20.

17. Vanno esaminate a questo punto le domande di manleva

18. Quanto alla chiamata in causa effettuata nei confronti del direttore di gara, va innanzitutto premesso che la domanda è ammissibile ai sensi [dell'art. 106 c.p.c.](#), a nulla rilevando che la domanda originaria sia stata svolta dall'attore esclusivamente nei confronti del M.C., e la relativa eccezione di parte chiamata va quindi disattesa. Deve precisarsi che il direttore di gara, signor P., non è stato chiamato dal convenuto M.C. in quanto proprio garante, bensì in quanto soggetto a sua volta responsabile del danno, in virtù della specifica funzione ricoperta nell'ambito della gara.

19. Come allegato e provato dal convenuto M.C., ex artt. 70 e 71 del Regolamento manifestazioni motociclistiche (all. 18 alla comparsa 183, co. 6, n. 2 c.p.c. del convenuto) risulta che il Direttore di gara "è il diretto responsabile dell'organizzazione e della conduzione della manifestazione e quindi deve ...assicurarsi che vi siano tutte le autorizzazioni necessarie ed attenersi scrupolosamente alle relative disposizioni, in particolare prendere visione di eventuali prescrizioni da parte delle Autorità e della F.M.I., ...effettuare, nelle manifestazioni dove è previsto, prima dell'inizio delle Prove Ufficiali la ricognizione del circuito o del tracciato di gara insieme ad almeno tre conduttori iscritti alla manifestazione, provvedendo all'occorrenza, ad attuare ulteriori misure di sicurezza ritenute necessarie per l'incolumità dei conduttori e del pubblico".

Se è vero, quanto allegato dal P., ossia che il tracciato è stato predisposto dal M.C. (cui erano indirizzate le prescrizioni di cui all'omologazione), è vero anche quanto allegato dal M.C. stesso, ossia che la sua regolarità doveva essere controllata dal direttore di gara, che non ha segnalato la mancanza di delimitazione della pista in prossimità del salto. Nessuna delle due responsabilità elide l'altra, dovendosi piuttosto ritenere che entrambi i soggetti siano, a pari titolo, corresponsabili dell'evento dannoso, solidalmente tra loro ai sensi [dell'art. 2055 c.c.](#) Tale norma, come noto, regola i rapporti interni tra più responsabili di un medesimo evento dannoso, sicché le rispettive responsabilità si presumono uguali, in mancanza di prova contraria.

20. La domanda del M.C. deve quindi essere accolta, previa sua riqualificazione come domanda di regresso ex [art. 2055 c.c.](#), per il 50% delle somme liquidate al danneggiato.

21. Quanto alle domande di manleva svolte da parte del M.C. e del Direttore di gara nei confronti dell'Inail, le stesse vanno accolte in virtù della convenzione stipulata con l'assicurazione ed il subentro ex lege dell'Inail nei confronti di quest'ultima, come riconosciuto dall'Inail stesso. Per effetto dell'art. [28 del D.L. n. 159 del 2007](#), l'Inail è infatti subentrato - a decorrere dal 3 ottobre 2007, data di entrata in vigore di detto decreto legge - alla soppressa Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass) in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo. In conseguenza di tale previsione normativa, pertanto, l'Inail - a fronte della condanna del M.C. e del direttore di gara

da essa nominato al risarcimento dei danni subiti dal sig. M. - è tenuto a tenere indenni tali parti, nei limiti previsti dalla Convenzione Sportass - F..

La parte fa riferimento, in particolare, ai criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 10 e nelle allegate tabelle lesioni. Nessuna delle parti ha tuttavia prodotto tale convenzione, e pertanto eventuali limitazioni e massimali ivi previsti non sono applicabili in quanto non provati. La domanda in garanzia va quindi accolta per l'intero importo del danno liquidato, pari ad Euro 37,653.20, danno cui gli assicurati MC e P. sono tenuti in via solidale.

22. Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto ripartite come segue:

- le spese relative alla domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti del convenuto sono compensate per la metà, in ragione dell'entità di molto inferiore del danno liquidato rispetto a quello richiesto dall'attore, e per la restante metà sono poste a carico del convenuto;
- le spese relative alla domanda di regresso del convenuto nei confronti del terzo chiamato direttore di gara sono integralmente compensate in ragione della soccombenza reciproca;
- quanto alla domanda di manleva avanzata dal convenuto e dal terzo chiamato nei confronti dell'Inail, a fronte del comportamento di tale parte, che ha fin dalla fase stragiudiziale riconosciuto la debenza delle somme e cercato una soluzione transattiva, le spese sono integralmente compensate.

Tali spese sono liquidate come da dispositivo, conformemente ai criteri di cui al [D.M. n. 55 del 2014](#), in base al valore della lite (37,653.20 euro), tenendo conto della complessità della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'assenza di attività istruttoria, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti del M.C.R., condanna quest'ultimo a risarcire a G.M. la somma di Euro 37.653,20 per il danno accertato;
- per l'effetto, condanna il M.C.R. a rimborsare a G.M. la metà delle spese di lite, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi di avvocato, altre accessori come per legge, spese che sono compensate per la restante metà;
- in parziale accoglimento della domanda di regresso formulata dal M.C.R. nei confronti del direttore di gara A.P., condanna quest'ultimo a rimborsare al M.C. la somma di Euro 18.826,60, pari al 50% del danno liquidato all'attore, con spese compensate tra le parti;
- in accoglimento della domanda in garanzia svolta dal M.C. e dal direttore di gara nei confronti dell'Inail, condanna quest'ultima a tenere indenne i propri assicurati per gli importi rispettivamente corrisposti a titolo di risarcimento del danno all'attore, con spese compensate tra le parti.

Così deciso in Tivoli, il 9 ottobre 2018.

Depositata in Cancelleria il 10 ottobre 2018.